Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello

(93/196/CEE)

(GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 94/453/CE della Commissione del 29 giugno 1994	L 187	11	22.7.1994
►**M2**	Decisione 95/322/CE della Commissione del 25 luglio 1995	L 190	9	11.8.1995
►**M3**	Decisione 96/81/CE della Commissione del 12 gennaio 1996	L 19	53	25.1.1996
►**M4**	Decisione 96/82/CE della Commissione del 12 gennaio 1996	L 19	56	25.1.1996
►**M5**	Decisione 96/279/CE della Commissione del 26 febbraio 1996	L 107	1	30.4.1996
►**M6**	Decisione 97/36/CE della Commissione del 18 dicembre 1996	L 14	57	17.1.1997
►**M7**	Decisione 2001/117/CE della Commissione del 26 gennaio 2001	L 43	38	14.2.2001
►**M8**	Decisione 2001/611/CE della Commissione del 20 luglio 2001	L 214	49	8.8.2001
►**M9**	Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006	L 362	1	20.12.2006

Modificato da:

►**A1**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995
►**A2**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello

(93/196/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE ([2]), in particolare l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16 e l'articolo 18,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ([3]), modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE ([4]), in particolare l'articolo 14,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio ([5]), modificata da ultimo dalla decisione 93/100/CEE della Commissione ([6]), ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;

considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi compresi nel succitato elenco, che costituisce l'oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione ([7]), modificata dalla decisione 92/161/CEE ([8]);

considerando che le competenti autorità nazionali in materia veterinaria si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, con telegramma, telex o telefax, entro 24 ore, la conferma del rilevamento di casi di malattia infettiva o contagiosa di equidi classificati negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) o l'avvio della vaccinazione contro tali malattie, oppure, entro un congruo periodo di tempo, le proposte di modificazione delle norme nazionali sull'importazione degli equidi;

considerando che le condizioni da stabilire per le importazioni di equidi da macello devono lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 86/469/CEE del Consiglio ([9]) che precludono l'uso di sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene per scopi di ingrasso degli equidi;

considerando che è stata prevista la certificazione per una consegna di equidi da macello purché gli animali siano adeguatamente marchiati ed identificati; che pertanto è necessario prestabilire un marchio chiaro ed indelebile per gli equidi da macello;

([1]) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.
([2]) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.
([3]) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
([4]) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
([5]) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.
([6]) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.
([7]) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.
([8]) GU n. L 71 dell'8. 3. 1992, pag. 29.
([9]) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

▼B

considerando che gli equidi delle varie categorie presentano caratteristiche proprie e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire requisiti differenti di polizia sanitaria per gli equidi da macello direttamente inviati al mattatoio di destinazione e per gli equidi da macello destinati a transitare da un mercato o da un centro di raccolta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ferma restando la decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi da macello da paesi terzi indicati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE, che siano marchiati a fuoco in modo chiaro ed indelebile con il simbolo «S» di dimensioni non inferiori a 3 cm sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra e che:

i) soddisfino i requisiti dell'allegato I della presente decisione, qualora siano inviati direttamente ad un mattatoio per essere macellati entro 5 giorni dall'arrivo presso il medesimo e non oltre 8 giorni dalla loro introduzione nel territorio della Comunità; tuttavia, se gli equidi sono trasportati via mare con un viaggio di più di 8 giorni, gli Stati membri possono decidere che tali equidi possano essere macellati entro 21 giorni dall'arrivo al mattatoio, purché essi rimangano in detto mattatoio sotto controllo quotidiano del veterinario ufficiale; gli Stati membri comunicano alla Commissione tali casi;

ii) soddisfino i requisiti dell'allegato II della presente decisione, qualora transitino da un mercato o da un centro di raccolta prima di essere macellati.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni di equidi da macello inviati direttamente ad un mattatoio nel territorio della Comunità europea

Numero del certificato:

Paese terzo speditore (1):

.....

Ministero competente:

Riferimento al certificato di igiene animale:

Numero di animali:

(in lettere)

I. Identificazione degli animali

Numero di animali (*)	Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione (**) e identificazione

(*) Il marchio speciale è costituito dal simbolo «S» marchiato a fuoco sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra.

(**) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino, purché venga indicato il numero.

a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

b) Convalidato da:

(autorità competente)

II. Origine e destinazione degli animali

Gli animali sono spediti da:

(luogo di esportazione)

direttamente a:

(Stato membro e mattatoio di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave (3):

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

▼B

III. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra soddisfano i seguenti requisiti:

a) provengono da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun segno clinico di malattia (2);

c) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei 90 giorni immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai 90 giorni) sono rimasti in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione sono rimasti isolati da equidi di stato sanitario non equivalente;

e) provengono dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3),

oppure

— gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/12) (3) a prove di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su campioni di sangue prelevati il (4), vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione;

►(1)—— ◄

f) non provengono dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

— non sono stati vaccinati contro la peste equina (3),

oppure

— sono stati vaccinati contro la peste equina il (3) (4);

g) non provengono da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non hanno avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpito dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni, a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

▼B

h) non hanno, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

i) a quanto mi consta non sono state somministrate loro sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene a fini di ingrasso;

j) hanno reagito negativamente ai seguenti test su campioni di sangue prelevati il (3), vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione:

►(1) — i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina (3),
oppure

ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina (3); ◄

— test di fissazione del complemento per la morva (titolo 1/10) (5).

IV. Gli animali saranno trasferiti tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione firmata dal proprietario o dal suo rappresentante è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

►(1) M6

▼B

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (nome in stampatello)
[proprietario, o suo rappresentante (3) degli animali descritti più sopra]

dichiara quanto segue:

1. Gli animali saranno trasferiti direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi non scortati da un certificato analogo.

 Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere degli animali potranno essere efficacemente protette.

2. Gli animali sono rimasti in (paese esportatore) fin dalla nascita oppure sono entrati nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione (5).

.....
(luogo e data) (firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione. Esso accompagna la spedizione e riguarda soltanto gli animali trasportati nello stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave e ritirati immediatamente in un mattatoio.
(3) Cancellare la menzione inutile.
(4) Indicare la data.
(5) I test della morva non sono necessari per gli animali provenienti dai seguenti paesi: ►(1) Australia, Canada, Svizzera, Groenlandia, Islanda, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America ◄.

▼B

ALLEGATO II

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni di equidi da macello destinati a transitare da un mercato o centro di raccolta nel territorio della Comunità europea

Numero del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

Riferimento al certificato di igiene animale:

Numero di animali:

.....

(in lettere)

I. Identificazione degli animali

Numero di animali (*)	Specie equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione (**) e identificazione

(*) Il marchio speciale è costituito dal simbolo «S» marchiato a fuoco sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra.
(**) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.
(a) Numero del documento di identificazione (passaporto):
(b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. Origine e destinazione degli animali

Gli animali sono spediti da:
(luogo di esportazione)

direttamente a:
(Stato membro e mattatoio di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave (4):
(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

▼B

III. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra soddisfano i seguenti requisiti:

a) provengono da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun segno clinico di malattia (2);

c) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti la loro esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore a 3 mesi) sono rimasti in allevamenti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e

— provengono da un paese (1) elencato nei gruppi A, B, C o D (3) e sono rimasti isolati da equidi di stato sanitario non equivalente nei 30 giorni precedenti la loro spedizione (4),

oppure

— provengono da un paese (1) elencato nel gruppo E (3) e sono rimasti in un centro di isolamento riconosciuto, protetti da insetti vettori, nei 40 giorni precedenti la loro spedizione (4);

e) provengono dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (4),

oppure

— gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/12) (4) a prove di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su campioni di sangue prelevati il (5), vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione;

►(1) v) qualora la partita di equidi di cui sopra comprenda un maschio non castrato di età superiore ai 180 giorni, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (4);

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova (4) di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su campioni di sangue prelevati il ...(5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

oppure

— l'animale ha reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma il ... (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (4);

oppure

— l'animale è stato vaccinato il ...(5) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei tre programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati (4), e la vaccinazione è stata ripetuta (4) ad intervalli regolari.

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:

Istruzione: — Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

— Controllare la certificazione allegata concernente le prove effettuate prima della vaccinazione, la vaccinazione e la vaccinazione di richiamo.

— Precisare eventualmente il programma di vaccinazione individuale per gli animali identificati.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione; ◄

▼B

f) non provengono dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

— non sono stati vaccinati contro la peste equina (4),

oppure

— sono stati vaccinati contro la peste equina il (4) (5);

g) non provengono da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non hanno avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni, a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni.

h) non hanno, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

i) a quanto mi consta non sono state somministrate loro sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene a fini di ingrasso;

j) hanno reagito negativamente ai seguenti test effettuati su campioni di sangue prelevati il (5), vale a dire non più di 10 giorni prima della loro esportazione:

►(2) — i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina (4),
oppure

ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina (4), ◄

— test di fissazione del complemento per la morva (6) (titolo 1/10),

— test di fissazione del complemento per la durina (6) (titolo 1/10);

►(1) —— ◄

k) sono stati sottoposti al test della peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di tempo compreso tra i 21 e i 30 giorni, il secondo dei quali non più di 10 giorni prima della loro esportazione (7) e cioè, rispettivamente, il (5) e il..... (5),

— con reazione negativa qualora gli animali non siano stati vaccinati (4),

oppure

— senza aumento del numero di anticorpi, se gli animali sono stati vaccinati (4);

l) non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana (4) (8),

oppure

sono stati vaccinati il (5), vale a dire almeno 6 mesi prima dell'isolamento precedente la loro esportazione (4);

m) sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con vaccino inattivato il..... (5), vale a dire nei 6 mesi precedenti la loro esportazione, ma almeno 30 giorni prima di quest'ultima (4) (8) (9),

oppure sono stati sottoposti a test di inibizione dell'agglutinazione del sangue per l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima della loro esportazione e cioè, rispettivamente, il (5) e il (5) con reazione negativa, qualora gli animali non siano stati vaccinati (4), oppure

senza aumento del numero di anticorpi, se gli animali sono stati vaccinati più di 6 mesi prima (4).

IV. Gli animali saranno trasferiti tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione firmata dal proprietario o dal suo rappresentante è parte del certificato.

►(1) M4

►(2) M6

▼B

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

▼B

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (nome in stampatello)
(proprietario, o suo rappresentante (4), degli animali descritti più sopra)
dichiara quanto segue:

1. Gli animali saranno trasferiti direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.
 Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere degli animali potranno essere efficacemente protette.
2. Gli animali sono rimasti in (paese esportatore) fin dalla nascita oppure entrati nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione (4).

.....
(luogo e data) (firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione. Esso accompagna la spedizione e riguarda soltanto gli animali trasportati nello stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave.
(3) ►(1) Gruppo A: ►(2) Svizzera, Groenlandia, Islanda ◄◄
Gruppo B: ►(6) Australia, Bulgaria, Bielorussia, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Romania, Russia (1), Ucraina, Repubblica federale di Jugoslavia ◄
Gruppo C: Canada, Stati Uniti d'America
Gruppo D: Argentina, Brasile (1), Cile, Cuba, ►(3) —— ◄ Paraguay, Uruguay
Gruppo E: ►(5) Algeria, Israele, Mauritius, Marocco, Tunisia ◄
(4) Cancellare la menzione inutile.
(5) Indicare la data.
(6) I test della morva e della durina non sono necessari per gli animali provenienti da paesi dei gruppi A e C, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
(7) Solo per i paesi del gruppo E.
(8) Solo per i paesi del gruppo D.
(9) Solo per i paesi del gruppo C.

►(1) A1

►(2) M5

►(3) M8

►(4) A2

►(5) M9